



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA ENERGETICA A.A. 2025-2026

Approvato nel Consiglio Unico di CdS in Ingegneria Energetica del 28/02/2025
Approvato nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria del 15 marzo 2025

1. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) e il Regolamento Didattico di Dipartimento, disciplina l'organizzazione didattica del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica per quanto non definito dai predetti Regolamenti. L'ordinamento didattico del corso di Laurea, con gli obiettivi formativi specifici ed il quadro generale delle attività formative, costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Il presente regolamento fa riferimento alla coorte dell'anno accademico di prima iscrizione.
3. Gli studenti che al momento dell'attivazione del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica siano già iscritti con un regolamento previgente hanno facoltà di optare per l'iscrizione al nuovo Corso. Il Consiglio di CdS determina i crediti da assegnare agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici previgenti.

Articolo 1 - Struttura del Corso di Laurea

1. Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica è organizzato secondo le disposizioni previste dalla classe delle Lauree in Ingegneria Industriale (L9) di cui al D.M. 1648 del 19-12-2023.
2. Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica è articolato in n. 3 anni accademici, ciascuno di circa 60 CFU, per un ammontare totale di almeno 180 CFU.
3. Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica ha come Dipartimento di riferimento il Dipartimento di Ingegneria (DING) dell'Università degli Studi del Sannio.
 - Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica è attivato presso i plessi della sede didattica di Benevento
4. La struttura didattica competente è il Consiglio Unico di Corso di Laurea e Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica, di seguito indicato con Consiglio di Corso di Studio.
5. La sede e le strutture logistiche di supporto alle attività didattiche e di laboratorio sono, di norma, quelle delle sedi dove si terrà il Corso di Laurea, fatta salva la possibilità che alcuni insegnamenti possano essere mutuati o tenuti presso altri corsi di studio dell'Ateneo. Le attività didattiche e di tirocinio potranno essere svolte anche presso altre strutture didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi del Sannio, nonché presso enti esterni, pubblici e privati, nell'ambito di accordi e convenzioni specifiche.

Articolo 2 - Requisiti per l'accesso al corso

a) Conoscenze richieste per l'accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Laurea in Ingegneria Energetica occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.
2. Per l'accesso ai corsi della classe sono richieste le seguenti conoscenze e competenze, ai sensi del DM 1648 del 19-12-2023 (punto f): un'adeguata preparazione relativamente alle materie scientifiche di base e alla lingua inglese, ed evidenziare capacità logiche e di comprensione verbale.
3. È richiesta la conoscenza della lingua inglese di livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. È inoltre necessario il possesso di una buona cultura generale di ambito scientifico, di una buona capacità di ragionamento logico-matematico e di una buona comprensione verbale.
4. Le modalità di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso sono definite al punto b) modalità di ammissione.

b) Modalità di ammissione

5. Il Corso di Laurea in Ingegneria Energetica è ad accesso non programmato.
6. L'adeguata preparazione iniziale è accertata da un test di valutazione delle conoscenze erogato in collaborazione con il CISIA (Centro Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura). Il test è comune a tutti i corsi di Laurea in Ingegneria ed è strutturato in quesiti a risposta multipla, suddivisi in sezioni, che tendono a verificare sia le conoscenze di base dei partecipanti che le loro attitudini agli studi di Ingegneria. Le sezioni riguardano la logica, la comprensione verbale, la matematica e le scienze fisiche e chimiche, e la lingua inglese. Ulteriori informazioni sull'erogazione della prova sono riportate al link: <https://www.unisannio.it/it/dipartimenti/ding/didattica/test-ingresso-ingegneria>.
7. Il test di valutazione delle conoscenze è pertanto obbligatorio per tutti coloro che desiderano iscriversi al Corso di Laurea.
8. I criteri e le modalità di svolgimento del test di valutazione delle conoscenze sono indicati in maniera dettagliata anno per anno nell'apposito bando di ammissione al Corso di Laurea. In base al risultato del test, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari o superiore al punteggio minimo indicato nel bando potranno iscriversi al Corso di Laurea senza debiti.
9. A coloro che si trovassero al di sotto del punteggio minimo sarà assegnato un obbligo formativo aggiuntivo (OFA) che dovrà essere soddisfatto nel primo anno di corso e, comunque, entro i termini stabiliti dall'Ateneo. Gli studenti che non supereranno l'obbligo formativo entro la scadenza prevista saranno iscritti all'anno accademico successivo come ripetenti al 1° anno di corso, ed entro tale anno dovranno ripetere la procedura prevista per il superamento dell'OFA (vedi art. 3). Il superamento degli OFA è propedeutico alla possibilità di sostenere tutti gli esami degli insegnamenti curriculari. Lo studente potrà iscriversi prima di avere assolto agli OFA, ma dovrà assolverli prima di sostenere gli esami e, comunque, entro il primo anno di corso.

10. Sono esonerati dalla prova di orientamento gli studenti che abbiano sostenuto lo stesso test di accesso presso altro Ateneo; siano già iscritti a un Corso di Laurea dell'Università del Sannio o di altro Ateneo in un anno accademico precedente a quello per cui la prova di orientamento si svolge; chiedano il passaggio al Corso di Studio; chiedano l'iscrizione per il conseguimento di un secondo titolo accademico; siano già stati iscritti ad un Corso di Laurea del Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi del Sannio, rinunciatari o decaduti ai sensi del RDA; siano già stati iscritti a Corsi di Laurea della stessa Classe o delle Classi L-7 e L-8 di altri Atenei, rinunciatari o decaduti.
11. Gli studenti stranieri, in aggiunta a quanto prescritto dai commi 1-6 del presente articolo, devono consultare le "Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai corsi di formazione superiore in Italia" definite annualmente dal Ministero e pubblicate all'url: <https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/>
12. È consentita la contemporanea iscrizione degli studenti a due diversi corsi di studio, secondo quanto previsto dalla Legge n.33 del 12 aprile 2022 e dei relativi decreti attuativi. Le istanze di contemporanea iscrizione verranno esaminate dal Consiglio del Corso di Laurea nel rispetto delle norme vigenti in materia, delle relative indicazioni ministeriali e delle ulteriori indicazioni dell'Ateneo in relazione alle particolarità dei singoli corsi di studio e dei singoli percorsi formativi degli studenti interessati.

Articolo 3 - Obbligo formativo aggiuntivo

1. Il test di cui all'articolo 2 è un questionario a risposta multipla che riguarda le discipline di logica, comprensione verbale, matematica e scienze fisiche e chimiche, e conoscenza della lingua inglese (<https://unisannio.it/it/content/tolc-i>).
2. I dettagli della prova ed i syllabus dei temi sono reperibili all'indirizzo: <https://www.cisiaonline.it/>
3. Alla risposta di ciascun quesito è attribuito 1 punto per la risposta corretta, 0 punti alla risposta mancante, e una penalizzazione di 0.25 punti per la risposta errata.
4. Gli OFA sono assegnati se lo studente non raggiunge almeno un punteggio complessivo pari a 12 e un punteggio di almeno 4 nell'Area Matematica.
5. L'OFA è assolto a seguito del superamento di una prova scritta il cui esito di profitto è SUPERATO/NON-SUPERATO.
6. Per il superamento degli OFA, il corso di Laurea aderisce alle attività formative di recupero organizzate annualmente dal Dipartimento, tra cui il percorso di Matematica. Il percorso di matematica si sviluppa in 50 ore di attività didattiche e si svolge prima dell'inizio delle lezioni del primo semestre. La frequenza del percorso è consigliata anche agli studenti senza OFA, i quali non dovranno sostenere l'esame finale. Le prove di esame finalizzate al superamento degli OFA possono essere sostenute solo da studenti regolarmente immatricolati ai Corsi di Studio del Dipartimento di Ingegneria dell'Università del Sannio. Il debito formativo può essere colmato anche superando con successo la prova di orientamento dopo l'immatricolazione.
 - a. Il sommario del percorso di matematica è:
 - Cenni di Teoria degli Insiemi, Funzioni Elementari (potenza, radice), equazioni e disequazioni.
 - Equazioni e disequazioni. Polinomi di primo e secondo grado.
 - Polinomi ed Espressioni Algebriche. Equazioni e Disequazioni.

- Matrici, e sistema di equazioni lineari.
 - Funzioni Irrazionali.
 - Esponenziali e Logaritmiche ed Equazioni e Disequazioni
 - Funzioni Trigonometriche
 - Equazioni e Disequazioni trigonometriche. Numeri complessi.
 - Geometria Analitica
- b. La prova scritta riguarda i temi di cui al precedente punto a).
- c. Ogni anno accademico sono programmate almeno n. 4 prove, distanziate da non meno di una settimana l'una dall'altra.
7. Il test di valutazione delle conoscenze prevede anche una sezione suppletiva obbligatoria per l'accertamento del livello di preparazione della lingua Inglese. Il punteggio ottenuto nella prova di verifica della conoscenza della lingua inglese non influisce sul risultato della prova di ingresso ai fini della possibilità di sostenere gli esami degli insegnamenti curriculari (ad eccezione dell'insegnamento di Inglese). La prova si ritiene sostenuta con successo qualora si sia ottenuto un punteggio pari almeno a 18.
8. Gli studenti in possesso di un certificato di conoscenza della lingua inglese, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, di livello B1 o superiore del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue, sono esonerati dal sostenere la relativa prova di verifica della conoscenza della lingua Inglese. L'elenco ufficiale degli Enti per la Certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua Inglese, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, è presente sulla "Piattaforma Enti Certificatori Lingue Straniere" <https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/>
9. Per lo studente che non avrà raggiunto un punteggio pari o superiore a 18, e che non è in possesso di un certificato di conoscenza della lingua inglese come specificato al comma 8, il corso di Laurea aderisce alle attività formative di recupero, tra cui il precorso di Inglese, organizzate dal Dipartimento di Ingegneria. Il precorso prevede 24 ore di lezioni frontali. La frequentazione al corso non è obbligatoria e il superamento non è vincolante per l'accesso ai corsi e ai relativi esami del Corso di Laurea (ad eccezione dell'esame di Inglese). Al termine del precorso è previsto un appello di verifica del livello di conoscenza raggiunta. Ogni anno accademico sono programmate almeno n. 4 prove, distanziate da non meno di una settimana l'una dall'altra.

Articolo 4 - Piano di Studio Individuale

1. È prevista la possibilità di presentazione di un piano di studio individuale.
2. Il piano di studio individuale, approvato dal Consiglio di Corso di Studio, non può comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico e delle linee guida definite dallo stesso Consiglio. Lo studente presenta il proprio piano di studio nel rispetto dei vincoli previsti dall'Ordinamento del Corso di Laurea, attraverso la compilazione via Web all'interno dell'area riservata agli studenti. Il piano di studio non aderente ai percorsi formativi consigliati, ma conforme all'Ordinamento didattico, è sottoposto all'approvazione del Consiglio di Corso di Studio.
3. Qualora il piano di studio preveda la scelta di attività formative attivate presso corsi di studio a numero programmato, l'ammissione alle stesse deve essere previamente approvata anche dal Consiglio di Corso di Studio sulla base di criteri da questo preventivamente individuati.

Articolo 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche

1. Il piano didattico (**Allegato 1**) indica le modalità di svolgimento delle attività formative e la relativa suddivisione in ore di didattica frontale, di esercitazioni pratiche o di tirocinio, la tipologia delle forme didattiche, nonché le eventuali propedeuticità delle singole attività formative (**Allegato 1bis**). Eventuali ulteriori informazioni in merito saranno rese note annualmente sul sito del Corso di Laurea.
 - a. Le attività formative sono programmate secondo il calendario didattico deliberato dal Consiglio di Dipartimento in ottemperanza dell'articolo n. 8 comma n. 1 del Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria.
 - b. L'elenco degli insegnamenti del Corso di Studio con il Settore Scientifico Disciplinare (SSD) e gli obiettivi formativi è riportato nell'**Allegato n. 2**.
 - c. I risultati di apprendimento che concorrono allo sviluppo delle competenze sono esemplificati nella "**Matrice di Tuning**" – (**Allegato n.3**).
2. Le attività didattiche (lezioni ed esami) si tengono secondo la data di inizio ed il calendario stabilito annualmente all'interno del periodo ordinario delle lezioni, fissato a norma dell'art. 26 del Regolamento didattico di Ateneo.
3. I corsi sono di norma di 300 ore (96 ore di docenza) per 12 CFU, 225 ore (72 ore di docenza) per 9 CFU o di 150 ore (48 ore di docenza) per 6 CFU, secondo una ripartizione del 32% di lezione frontale, esercitazioni, seminari, o analoghe attività, e del 68% di studio personale o altre attività formative di tipo individuale. Seguono una ripartizione diversa gli insegnamenti di Matematica e di Fisica (40% - 60%), collocati al primo anno.
4. Le attività formative includono un tirocinio da 3 CFU, che lo studente può svolgere in Italia o all'estero, presso enti/aziende con cui sono state sottoscritte specifiche convenzioni, o internamente, presso i laboratori universitari. Le attività oggetto del tirocinio devono essere approvate dal Presidente del Corso di Laurea e debbono svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea.
5. Nel quadro di una crescente integrazione con istituzioni universitarie italiane e straniere, è prevista la possibilità di sostituire attività formative svolte nel Corso di Laurea con altre discipline insegnate in Università italiane o straniere. Ciò può avvenire con altre istituzioni universitarie o di analoga rilevanza culturale nel quadro di accordi e programmi internazionali, di convenzioni inter-Ateneo, o di specifiche convenzioni proposte dal Corso di Laurea, e approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento e deliberate dal competente organo accademico.

Articolo 6 Frequenza e propedeuticità

1. L'obbligo di frequenza alle attività didattiche è indicato nel piano didattico (**Allegato 1**), così come le eventuali propedeuticità delle singole attività formative (**Allegato 1bis**).
2. Le modalità e la verifica dell'obbligo di frequenza, ove previsto, sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito web del Corso di Laurea.

Articolo 7 Percorso negli studi a tempo parziale

1. Lo studente può optare per il percorso di studi a tempo parziale, che consente di completare il corso di studi in un tempo superiore alla durata normale secondo modalità definite all'art. 34 del Regolamento degli Studenti.
2. Le attività formative previste dal percorso di studio, in caso di necessaria disattivazione, potranno essere sostituite, per garantire la qualità e la sostenibilità dell'offerta didattica.

Articolo 8 – Prove di verifica delle attività formative

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
2. Il piano didattico (**Allegato 1**) prevede i casi in cui le attività formative si concludono con un esame con votazione in trentesimi ovvero con un giudizio di idoneità. Le modalità di svolgimento delle verifiche (forma orale, scritta o pratica ed eventuali loro combinazioni, verifiche individuali ovvero di gruppo) sono stabilite annualmente dal Consiglio di Corso di Studio in sede di presentazione della programmazione didattica e rese note agli studenti prima dell'inizio delle lezioni tramite il sito del Corso di Studio.
3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico, fatti salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso, tali modalità dovranno tenere in considerazione i problemi organizzativi, logistici e di interazione degli studenti con disabilità.
4. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell'attività didattica dei singoli corsi di insegnamento.
5. Il calendario degli esami di profitto prevede almeno sette appelli per tutti gli insegnamenti. Per gli insegnamenti semestrali gli appelli dovranno essere distribuiti nel corso dell'anno accademico nel modo seguente: almeno due nel periodo gennaio-febbraio, almeno due nel periodo giugno-luglio, almeno uno a settembre e di norma un appello durante ciascun periodo di erogazione della didattica.
6. Il calendario degli esami viene stabilito con congruo anticipo. La pubblicità delle date degli appelli viene assicurata attraverso il sito Web, accedendo ai SERVIZI ON LINE (<https://unisannio.esse3.cineca.it>). Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e pubblicare il relativo avviso sul sito web del Dipartimento. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami di un singolo appello si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente.
7. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presenza all'appello viene comunque registrata.

Articolo 9 - Attività formative a scelta dallo studente

1. Lo studente può indicare come attività formative autonomamente scelte una o più attività formative tra quelle che il Consiglio di Corso di Studio individua annualmente e rende note tramite il sito del Corso di Studio. Se lo studente intende sostenere un esame relativo ad una attività non prevista tra quelle individuate dal Consiglio di Corso di Studio, deve fare richiesta al Consiglio di Corso di Studio nei termini previsti annualmente. Il Consiglio valuterà la coerenza della scelta con il percorso formativo dello studente.

Articolo 10 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio della stessa classe

1. I crediti formativi universitari (CFU) acquisiti sono riconosciuti fino a concorrenza dei crediti dello stesso settore scientifico disciplinare previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di Studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.
2. Il Consiglio di Corso di Studio delibera in merito al riconoscimento di CFU relativi ad attività formative svolte presso altri Corsi di Studio della stessa o di altre Università, italiane o estere, per le quali sia stato sostenuto un esame con voto o giudizio di idoneità, e ad ulteriori attività formative e di tirocinio il cui regolare svolgimento sia stato certificato.
3. Le istanze di riconoscimento crediti vanno presentate alla Segreteria Studenti nelle modalità e nei tempi stabiliti dall'Ateneo, con riferimento ai diversi casi di:
 - a) trasferimento da altro Ateneo;
 - b) conseguimento secondo titolo;
 - c) passaggio da altro corso di studio dell'Università degli Studi del Sannio;
 - d) opzione al nuovo ordinamento DM 270/04;
 - e) riconoscimento CFU acquisiti nell'ambito di carriera pregressa, chiusa per rinuncia o decadenza, o di esami relativi a corsi singoli o di Percorsi Formativi per l'acquisizione dei 24 CFU per l'insegnamento (PF24)
 - f) riconoscimento CFU per ulteriori attività formative, tirocini, lingua straniera.
4. I CFU relativi ad esami o altre attività formative svolte in corsi di studio diversi dal Corso di Laurea in Ingegneria Energetica dell'Università del Sannio, potranno essere riconosciuti se i contenuti sono ritenuti coerenti con quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studio. Il Consiglio di Corso di Studio indicherà quindi espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il numero di CFU e la relativa valutazione (voto, idoneità o altro) riconosciuti nel piano di studio dello studente e, se necessario, il numero di crediti integrativi da acquisire. In caso di passaggio o trasferimento da Corsi di Studio della medesima classe, il mancato riconoscimento di CFU di settori scientifico disciplinari previsti dall'ordinamento del Corso di Studio sarà debitamente motivato.
5. Per gli esami non compresi nei settori scientifico-disciplinari indicati dall'Ordinamento didattico del Corso di laurea, a richiesta dello studente potrà essere riconosciuto un massimo di 18 crediti a titolo di «Attività formative a scelta dello studente».
6. Il Consiglio di Corso di Studio delibera l'anno del corso al quale viene iscritto lo studente, in base

al numero di CFU riconosciuti (di norma almeno 30 CFU per l'iscrizione al II anno e 90 CFU per l'iscrizione al III anno).

7. Nel caso di studenti già in possesso di titolo Universitario dello stesso livello, il riconoscimento di crediti sarà di volta in volta esaminato e approvato dal Consiglio di Corso di Studio.
8. Gli studenti in possesso di una valida certificazione della conoscenza della lingua al livello B2, possono non sostenere l'esame di Inglese (3 CFU) previsto dal Corso di Laurea. Sono ritenute certificazioni valide quelle che includono una valutazione di tutte le seguenti abilità: reading (comprensione di elaborati scritti), listening (comprensione all'ascolto), speaking e writing (abilità nella comunicazione orale e scritta). L'elenco ufficiale degli Enti per la Certificazione delle competenze linguistico-comunicative in lingua Inglese, riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, è presente sulla "Piattaforma Enti Certificatori Lingue Straniere". (<https://piattaformaenticert.pubblica.istruzione.it/pocl-piattaforma-enti-cert-web/>).

Art. 11 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso l'Università del Sannio o altre università italiane o straniere

1. I crediti formativi universitari acquisiti sono riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio sulla base della valutazione della congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui lo studente ha maturato i crediti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Studio e delle singole attività formative da riconoscere, perseguendo comunque la finalità di mobilità degli studenti. Il Consiglio di Corso di Studio indicherà quindi espressamente la tipologia di attività formativa, l'ambito disciplinare, il numero di CFU e la relativa valutazione (voto, idoneità o altro) riconosciuti nel piano carriera dello studente e, se necessario, il numero di crediti integrativi da acquisire.
2. Il riconoscimento è effettuato fino a concorrenza dei crediti formativi universitari previsti dal piano didattico allegato. Qualora, effettuati i riconoscimenti in base alle norme del presente Regolamento, residuino crediti non utilizzati, il Consiglio di Corso di studio può riconoscerli valutando il caso concreto sulla base delle affinità didattiche e culturali.

Art. 12 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie

1. Possono essere riconosciute competenze acquisite fuori dall'Università nei seguenti casi:
 - a. conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia;
 - b. conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui realizzazione e progettazione abbia concorso l'Università.
2. La richiesta di riconoscimento sarà valutata dal Consiglio di Corso di Studio tenendo conto del numero massimo di crediti riconoscibili fissato nell'ordinamento didattico del Corso di Studio. Il riconoscimento potrà avvenire qualora l'attività sia coerente con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio e delle attività formative che si riconoscono, visti anche il contenuto e la durata in ore dell'attività svolta.

Articolo 13 – Tirocinio

1. Le attività formative del Corso di Laurea includono un tirocinio curriculare da 3 CFU, da svolgersi secondo le procedure stabilite dal Regolamento generale tirocini di Ateneo, dai programmi internazionali di mobilità nonché dal punto i) del DM 1648 del 2023.
2. Il tirocinio può essere svolto presso enti/aziende con cui sono state sottoscritte specifiche convenzioni, o internamente, presso i laboratori universitari. Le attività oggetto del tirocinio devono essere approvate dal Presidente del Corso di Laurea e debbono svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Laurea.
3. Lo studente può chiedere il riconoscimento dei crediti di tirocinio per attività lavorative o formative pregresse, purché coerenti con gli obiettivi didattici del Corso e opportunamente documentate. In questo caso, il Consiglio di Corso di Studio valuterà la richiesta per la sua eventuale approvazione.

Articolo 14 – Tutorato

1. Il tutorato è un'attività espletata dai docenti all'uopo individuati e durante tutto l'anno accademico.
2. I docenti si rendono disponibili di norma nella tempistica indicata nell'orario di ricevimento, salvo specifiche esigenze di carattere lavorativo degli studenti. In tale evenienza, il docente concorderà un orario con lo studente, includendo anche modalità telematiche.
3. L'elenco dei docenti tutor è rinvenibile alla pagina <https://unisannio.it/it/dipartimenti/ding/didattica/corsi-di-laurea/ingegneria-energetica-864/docenti-tutor>
4. Il tutorato riguarda temi di:
 - a) organizzazione delle attività di studio e successione degli esami di profitto;
 - b) selezione degli insegnamenti a scelta;
 - c) scelta degli argomenti per l'elaborato della prova finale;
 - d) particolari difficoltà che lo studente possa incontrare nel corso della propria carriera universitaria, anche relative a uno specifico insegnamento;
 - e) decisioni sulla prosecuzione del percorso di studio, una volta conseguita la Laurea;
 - f) altre problematiche che lo studente potrebbe incontrare nel corso della propria carriera e che ritiene utile discutere con un docente.
5. Non sono di competenza dei tutor i problemi inerenti specifici argomenti trattati nelle lezioni dei singoli insegnamenti. Questi vanno sottoposti ai docenti dei corsi stessi.
6. Il Consiglio di Corso di Studio, sensibile alle esigenze degli studenti universitari con "bisogni educativi speciali", ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità, o con disturbi specifici dell'apprendimento o con svantaggio sociale e culturale, ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. A disposizione degli allievi vengono messi sussidi didattici e tecnici specifici ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato.

Articolo 15 – Modalità di svolgimento della prova finale

1. In base al DM 1648/1649 del 2023 (punto g) la prova finale consiste nella verifica della capacità dello studente di esporre e di discutere con chiarezza e padronanza un elaborato (in lingua italiana o inglese) preparato su un argomento coerente con gli obiettivi formativi del Corso di Studi che dimostri la padronanza degli argomenti e l'acquisizione delle competenze, nonché la capacità di operare in modo autonomo. La prova finale può essere collegata a un progetto di

ricerca o a una attività di tirocinio o può essere una rielaborazione individuale di ricerche bibliografiche. Pertanto, l'elaborato può riguardare:

- l'analisi sistematica della letteratura o dello stato della pratica inerenti a un argomento specifico di interesse;
 - lo sviluppo di un piccolo prototipo utilizzando metodi e tecnologie appresi nel corso di studi e, in particolare, nell'insegnamento inerente alla prova finale;
 - il rapporto derivante da un'esperienza pratica (ad esempio, ma non necessariamente, relativa al tirocinio);
 - il contributo a un'attività di ricerca;
 - il risultato di uno studio empirico;
 - l'approfondimento di un argomento relativo ad un insegnamento (compilativa).
2. L'impegno previsto per le attività relative alla produzione dell'elaborato di Laurea è stimato in 3 CFU.
 3. L'elaborato va preparato sotto la guida di uno o più relatori, di cui almeno uno afferente al Dipartimento o docente titolare di supplenza o incarico di un insegnamento erogato nel Corso di Laurea.
 4. Dopo aver superato tutte le verifiche delle attività formative incluse nel piano di studio e aver acquisito almeno 177 CFU, ai quali si aggiungono quelli relativi alla preparazione della prova finale (3 CFU), lo studente, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università, è ammesso a sostenere la prova finale.

Le informazioni inserite devono corrispondere ai quadri **A5a RAD** e **A5b** della Scheda SUA CdS.

Articolo 16 – Determinazione del voto di laurea

1. Il voto di laurea rispecchia il profitto curriculare dello studente.
2. Al voto di laurea, espresso in centodecimi, contribuiscono, in somma algebrica:
 - (a) voto curriculare: media delle votazioni ottenute negli esami di profitto ponderata con i CFU attribuiti a ciascun insegnamento, espressa in centodecimi, come indicato sul sito del Dipartimento di Ingegneria URL: <https://unisannio.it/it/dipartimenti/ding/didattica/voto-di-laurea>
 - (b) Il voto curriculare è arrotondato all'intero più vicino (ad esempio: 101.5 è arrotondato a 102, 101.49 è arrotondato a 101);
 - (c) gli studenti hanno diritto ad un incremento del voto curriculare come qui descritto:
 - 0.2 punti per ciascuna lode ottenuta negli esami di profitto;
 - 0.4 punti, non modulabili né cumulabili, nel caso lo studente abbia svolto l'elaborato finale di laurea all'estero o abbia sostenuto esami all'estero nell'ambito di un progetto Erasmus.
 - (d) in base agli anni di iscrizione al Corso di Laurea saranno assegnati:
 - ulteriori punti (da 0 a 4) relativamente ai tempi per il conseguimento del titolo. Tale punteggio viene assegnato rispetto alla durata prevista del percorso di studio, secondo una tabella, periodicamente aggiornata, pubblicata nel sito web del Dipartimento

(<https://www.unisannio.it/it/dipartimenti/ding/didattica/voto-di-laurea>)

(e) per la valutazione della discussione dell'elaborato di Tesi di Laurea:

- È definito un voto, relativo alla prova finale compreso tra 0 e 4 punti, che tiene conto della qualità dell'elaborato e della capacità espositiva dello studente.

3. La lode può essere attribuita se il candidato raggiunge un punteggio complessivo uguale o superiore a 111/110 e sussiste l'unanimità tra i componenti della commissione. È prevista la possibilità di una menzione speciale alla carriera nel caso il candidato si presenti alla discussione della prova finale entro il quarto anno dall'immatricolazione e con un voto di base, calcolato sulla sola media ponderata dei voti degli esami superati, almeno pari a 108/110.

Articolo 17 - Diritto allo studio

1. Il CCdS, sensibile alle esigenze degli studenti universitari disabili ha predisposto alcuni servizi allo scopo di rendere effettivo non solo il diritto allo studio delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento ma, in senso più ampio, la loro inclusione all'interno della vita accademica. In totale sinergia con gli uffici preposti di Ateneo potranno essere messi a disposizione degli studenti sussidi didattici e tecnici specifici, ed il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato. Gli interessati possono contattare il delegato alla disabilità del Dipartimento.

Articolo 18 – Rinvii

1. Per tutti i temi non normati in questo regolamento si rinvia al Regolamento Didattico del Dipartimento di Ingegneria e al Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Il regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento viene trasmesso al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e approvato dal Senato Accademico, che delibera previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

La commissione paritetica docenti-studenti ha espresso parere favorevole sulla coerenza dei crediti assegnati alle singole attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati, ai sensi dell'art. 12 comma 3 del DM 270/04.

Sommario

Articolo 1 - Struttura del Corso di Laurea.....	2
Articolo 2 - Requisiti per l'accesso al corso.....	3
Articolo 3 - Obbligo formativo aggiuntivo (Laurea).....	4
Articolo 4 - Piano di Studio Individuale	5
Articolo 5 – Modalità di svolgimento di ciascuna attività formativa e tipologia delle forme didattiche.....	6
Articolo 6 Frequenza e propedeuticità	6
Articolo 7 Percorso negli studi a tempo parziale	6
Articolo 8 – Prove di verifica delle attività formative	7
Articolo 9 - Attività formative a scelta dallo studente.....	8
Articolo 10 - Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in corsi di studio della stessa classe.....	8
Art. 11 Criteri di riconoscimento dei crediti acquisiti in Corsi di Studio di diversa classe, presso l'Università del Sannio o altre università italiane o straniere	9
Art. 12 Criteri di riconoscimento delle conoscenze e abilità extrauniversitarie	9
Articolo 13 – Tirocinio.....	9
Articolo 14 – Tutorato	10
Articolo 15 – Modalità di svolgimento della prova finale.....	10
Articolo 16 – Determinazione del voto di laurea.....	11
Articolo 17 - Diritto allo studio	12
Articolo 18 – Rinvii.....	12